

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PRIMO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Agli Atti

All'operatore economico invitato

**Trattativa diretta finalizzata alla stipulazione di un contratto di appalto di servizi
avente ad oggetto il noleggio di n. 1 macchina multifunzione, comprensivo di
manutenzione, ricambi, assistenza tecnica e n. 12.000 copie, durata 12 mesi**

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

Art. 1 – Premesse

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici relativi alla stipulazione di un contratto di appalto avente ad oggetto il noleggio di n. 1 macchina multifunzione, comprensivo di manutenzione, ricambi, assistenza tecnica e n. 12.000 copie, durata 12 mesi

Art. 1 bis – Denominazione delle parti contraenti

Le parti del contratto di appalto che verrà stipulato all'esito della procedura sono l'Istituzione Scolastica da una parte (anche detta Amministrazione Scolastica o amministrazione appaltante) e l'operatore economico dall'altra parte (anche detto appaltatore o Impresa o aggiudicatario o operatore economico)

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto il noleggio di n. 1 macchina multifunzione, comprensivo di manutenzione, ricambi, assistenza tecnica e n. 12.000 copie, durata 12 mesi dalla stipula del contratto d'appalto.

- Le caratteristiche minime della macchina devono essere quelle riportate nel preventivo Ns. prot. nr. 307/2026.

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'

- Deve essere garantita l'assistenza in loco entro 30' dalla segnalazione di guasto o disservizio;
- Tutto quanto non espressamente specificato nel presente capitolato ma riportato nel preventivo Ns. prot. nr. 307/2026.

Art. 2 – bis – Pagamenti

Si richiede fatturazione trimestrale, mezzo emissione di fattura elettronica con scadenza a 30 giorni, poiché l'inserimento di una data di scadenza pari a quella di emissione determina un aggravio dello stock del debito a carico della P.A.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto.

Art. 4 – Valore stimato del contratto

Il Valore dell'appalto si presume essere euro 600,00, IVA al 22% per un valore di 132,00 euro, costo complessivo euro 732,00.

E' ammessa l'applicazione del quinto d'obbligo, per un valore di euro 120,00, in caso di superamento delle 12.000 copie annue previste dall'accordo; per le copie in esubero si applica una tariffa standard di euro 0,012 per copia a cui sommare l'impoorto IVA con aliquota al 22%.

Necessità di copie in esubero per un valore superiore il quinto d'obbligo sono da formalizzarsi con successivo contratto d'appalto.

Art. 5 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione concedente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate

- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del contratto;

Art. 6 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% del valore del contratto. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e preveda l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 6 bis – Deroga all'obbligo di deposito della Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 questo Istituto non richiederà il deposito della garanzia definitiva in ragione del valore dell'importo presunto di gara.

Art. 7 – Soluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte in via transattiva tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura distrettuale competente per territorio. Non è ammesso l'arbitrato.

Allegati:

- preventivo Ns. prot. 307/2026

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Colò
(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)